



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

AI CLIENTI

Parma-Reggio Emilia, 16 luglio 2018.

OGGETTO: Pubblicato in GU il c.d. “decreto dignità” – modifiche ai contratti a termine e somministrazione.

E' **entrato in vigore il giorno 14 luglio 2018**, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 87/2018, cosiddetto “Decreto dignità”, che, principalmente, apporta significative **modifiche alla disciplina del contratto a termine**, anche in somministrazione, introducendo ulteriori vincoli alla stipula di rapporti di lavoro a tempo determinato. Il DL si applica anche ai contratti vigenti ed a quelli da prorogare o rinnovare, di fatto attivando una sorta di “retroattività” degli effetti della norma.

Riprendendo, pertanto, quanto già anticipato con nostra Newsletter 25-2018 del 4 luglio scorso, si ritiene utile proporre in sintesi le modifiche introdotte dal Decreto, limitandoci alla parte di maggior interesse per la materia del lavoro.

Riduzione della durata massima e reintroduzione delle causali.

Dal 14/7/2018 è possibile stipulare contratti a termine **fino a 12 mesi di durata senza l'obbligo di individuare causali**.

E' consentito stipulare un contratto di durata superiore a 12 e sino alla **durata massima di 24 mesi**, purchè sia presente **almeno una delle seguenti condizioni (causali)**:

- ✓ esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- ✓ esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Successione di contratti.

In caso di **successione di contratti** intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, la **durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato non può superare i 24 mesi**. Anche in questo caso andrà verificata la durata pregressa dei rapporti di lavoro intercorsi anche prima della vigenza del D.L. 87/2018 (sia diretti che in somministrazione).

Rinnovo del contratto a termine.

Il contratto a termine può essere **rinnovato solo in presenza di una delle causali** riportate nel primo paragrafo della presente. **Pertanto, dopo un primo contratto, per la stipula di successivi rapporti a termine, anche se la durata complessiva rimane al di sotto dei 12 mesi**, è necessario individuare una causale tra quelle indicate.

Le causali devono **risultare da atto scritto** in occasione di ogni rinnovo, pertanto dovranno essere espressamente formalizzate nella lettera di assunzione.

Proroga del contratto a termine.

Il contratto a tempo determinato può essere **prorogato** per un massimo di **4 volte** nell'ambito di 24 mesi.

Nei primi 12 mesi il contratto può essere prorogato senza la necessità di individuare una causale che giustifichi l'apposizione del termine.

Quando, a seguito di una proroga, il contratto **eccede i 12 mesi** è necessario **individuare una causale** che dovrà essere indicata espressamente nella lettera di proroga sottoscritta dalle parti. Anche in questo caso andranno verificate le proroghe già fatte prima della vigenza del D.L. 87/2018.

Attività stagionali – esclusioni.

I contratti per attività stagionali possono essere **rinnovati e prorogati senza** la necessità di individuare una causale.

Incremento contribuzione per contratti a termine.

Il Decreto in esame introduce un aumento della misura dovuta a titolo di **contributo addizionale** per le prestazioni di lavoro a termine.

In aggiunta a quanto già previsto dalla precedente disciplina (contributi aggiuntivo 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali), il “Decreto dignità” prevede un incremento pari a:

“0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.”

In merito alla concreta attuazione di tale incremento, si attendono le necessarie indicazioni operative da parte dell'Inps.

Somministrazione.

Si conferma la rilevante novità consistente nell'estensione anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato (c.d. lavoro interinale tra agenzia e lavoratore) delle norme in materia di contratti a termine (nuove durate, proroghe, causali, ecc...). Con tale modifica i contratti di somministrazione restano esclusi dalla ordinaria disciplina solo per quanto riguarda le disposizioni **su limiti quantitativi e diritti di precedenza.**

Comunicato stampa dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro a commento del decreto.

Si ritiene utile diffondere a tutti i Clienti dello Studio il comunicato stampa predisposto dall'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro a primo commento del c.d. “decreto dignità” (vedi comunicato allegato).

I Professionisti e Collaboratori dello Studio scrivente sono a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari.

Cordiali saluti.

LABOUR CONSULTING SRLTP